

**Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana relativa alle modalità di riscossione della tassa regionale ed alla definizione delle modalità di regolamentazione dei rapporti di collaborazione ed integrazione nei servizi**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2019, con la presente scrittura, a valere tra l'Università degli Studi di Siena, con sede in Siena via Banchi di Sotto, 55 (P.I. 00273530527), in seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Frati nato a \_\_\_\_\_ il 19 gennaio 1965 e domiciliato per la carica in Siena, Via Banchi di Sotto, 55

**E**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Presidente Prof. Marco Moretti nato a Firenze il 2 gennaio 1970, domiciliato per la carica in Firenze, V.le Gramsci, n. 36

**VISTI**

- la Legge 28 Dicembre 1995, n.549, che all'art.3, commi dal 19 al 23, istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata "tassa"), prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni/iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della tassa e regolano l'applicazione della tassa;

- il Decreto Legislativo n.68, del 29 Marzo 2012 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”*;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 *“Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e sue successive modificazioni ed integrazioni”*;
- la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.4 *“Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione”* come modificata dall’articolo 36 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35, dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, siano essi iscritti a corsi di laurea ovvero a corsi di dottorato di ricerca e corsi di specializzazione, ha esplicitato che detti corsi debbono essere tenuti da università e istituti universitari statali con sede legale in Toscana;
- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la Regione Toscana ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Ai sensi dell’Art.3 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n.4, è necessario definire la procedura per la riscossione della tassa e la comunicazione degli esoneri, nell’ambito di una logica di semplificazione delle procedure e delle incombenze amministrative a carico degli studenti;

- La convenzione già stipulata in data n. 16 gennaio 2015 (repertorio Università n. 82/2015) tra l'Università e l'Azienda per la determinazione delle modalità di riscossione della tassa è scaduta;
- Nelle more della stipula della nuova convenzione la riscossione della Tassa Regionale è stata mantenuta con le modalità e procedure definite nella convenzione di cui al punto precedente;

### **PREMESSO**

Che sono esonerati dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.4 :

- a) gli studenti beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore;
- b) gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a);
- c) le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuata nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della Legge della Regione Toscana 32/2002;
- d) gli studenti disabili esonerati, dai rispettivi Istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione immatricolazione;

Che, al fine di agevolare la riscossione della tassa dell'Azienda e le verifiche a carico dell'Università degli avvenuti pagamenti, l'Azienda e l'Università stipulano la presente convenzione, tenendo conto che l'Azienda ha adottato un applicativo informatico unico ed ha aderito al sistema di pagamenti elettronici "PAGOPA" (realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale), raggiungibile dall'home page del sito istituzionale [www.dsu.toscana.it](http://www.dsu.toscana.it);

Che si ritiene opportuno definire altresì le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali utile a favorire la massima fruizione da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Università e l'Azienda concorrono a realizzare una collaborazione intesa all'attuazione di quanto sancito nelle premesse del presente atto:

- per la riscossione della tassa di cui alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.4 nonché per le modalità di versamento della stessa all'Azienda;
- per la definizione degli ambiti di riferimento delle collaborazioni ed integrazioni ritenute utili, le finalità e le modalità di perseguimento e gestione delle stesse.

## **CAPITOLO 1**

### **LA TASSA REGIONALE**

#### **ART. 2**

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, ai corsi delle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca le procedure sono le seguenti:

- a) La riscossione della tassa regionale è effettuata dall'Università implementando i sistemi di pagamento correntemente utilizzati per il versamento della contribuzione universitaria;

- b) L'Università incassa per ordine e conto dell'Azienda la quota riferita alla tassa, impegnandosi a riversarla all'Istituto Bancario Tesoriere dell'Azienda con le modalità indicate nei seguenti punti;
- c) L'Università, entro il giorno 30 di ogni mese, procede a corrispondere all'Azienda gli importi della tassa incassati nel mese precedente, unitamente all'indicazione del numero di studenti che hanno provveduto a pagare la tassa regionale;
- d) Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Università, a seguito della verifica di tutti gli iscritti all'A.A. di riferimento (comprese anche le rinunce), del numero degli esoneri concessi e preso atto del numero dei vincitori delle borse di studio concesse dall'Azienda e dalla stessa comunicati, procede a corrispondere l'eventuale saldo derivante dalla differenza della tassa complessivamente dovuta e delle quote già versate dall'Università all'Azienda, procedendo altresì, ad inviare il numero relativo agli studenti iscritti paganti e agli esoneri concessi, suddivisi per anno di riferimento.

### **ART. 3**

L'Università si impegna:

- ad inserire all'interno dei bandi di concorso/avvisi per l'accesso a tutti i corsi di studio, compresi le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca per i quali è dovuta la tassa, la prevista obbligatorietà del pagamento;
- ad autorizzare il differimento, per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio, del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi entro il termine massimo del 31 Marzo dell'anno successivo;

- ad accettare le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, compresi le scuole di specializzazione (ove previsto) e i corsi di dottorato di ricerca, previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa nella misura dovuta.

#### **ART. 4**

L'Azienda si impegna ad inviare all'Università:

- l'elenco in formato elettronico degli studenti idonei vincitori e idonei non vincitori, esonerati dal pagamento della tassa e dalle tasse/contributi universitari;
- l'elenco degli esclusi che devono effettuare il pagamento delle tasse in argomento entro il 31 marzo successivo;
- l'elenco degli studenti vincitori e idonei che risultano successivamente revocati con l'indicazione dell'obbligo o meno al pagamento delle tasse universitarie.

#### **ART. 5**

Le eventuali variazioni, disposte dalla Regione Toscana, all'ammontare della tassa dovuta dagli studenti, non comportano modifiche alla presente convenzione ed entrano in vigore nei termini previsti, a seguito della pubblicazione delle relative disposizioni sul BURT.

### **CAPITOLO 2**

#### **LE COLLABORAZIONI NEI SERVIZI**

#### **ART. 6**

##### **Lo scambio dati – Trattamento dei dati**

L'Università e l'Azienda nell'ambito delle rispettive finalità stabiliscono la necessità di dettare disposizioni specifiche per definire la reciproca

fruibilità dei dati informatici inerenti gli studenti universitari e presenti nelle rispettive banche dati.

La disciplina del rapporto di cui al punto precedente deve individuare le categorie e le tipologie di dati oggetto di comunicazione, le modalità di accesso, le finalità e regole di trattamento e sicurezza in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l'Università di Siena, si danno reciprocamente atto che i dati personali degli utenti saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto del presente disciplinare.

Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

## **ART. 7**

### **Estensione della rete informatica di Ateneo alle Residenze**

#### **Universitarie**

L'Università e l'Azienda collaborano per la realizzazione dell'estensione della rete wired e wireless di Ateneo alle Residenze Universitarie al fine di garantire agli studenti e altri soggetti universitari residenti o ospiti la possibilità di utilizzare un collegamento a banda larga efficiente e stabile per l'accesso ai servizi informatici e informativi dell'Ateneo. Tale obiettivo sarà esteso a tutte le Residenze gestite dall'Azienda e alle nuove strutture abitative di prossima apertura.

## **ART. 8**

### **Le attività culturali, di informazione e orientamento e tutorato**

L'Università e l'Azienda, per garantire il benessere e la crescita formativa dello studente e la sua integrazione nella città, collaborano per la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali, sportive, di orientamento tra le quali i tirocini curriculari ed extra curriculari, di accoglienza, di tutorato rivolte sia agli studenti fruitori dei benefici del diritto allo studio, che alla generalità degli studenti.

## **ART. 9**

### **Accesso al servizio alloggio**

L'Università e l'Azienda concordano di mantenere la disponibilità di posti letto all'interno delle Residenze Universitarie da poter destinare all'ospitalità di studenti e altri soggetti universitari nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

L'Università e l'Azienda individuano, altresì, la necessità di predisporre modalità operative condivise per la regolamentazione dell'accesso ai posti letto di cui al punto precedente.

## **ART. 10**

### **Accesso al servizio di ristorazione**

L'Università e l'Azienda ribadiscono la possibilità di accesso al servizio di ristorazione, alle tariffe specificatamente individuate per ciascuna categoria, per tutti gli studenti, i docenti ed il personale tecnico e amministrativo, anche al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

## **ART. 11**

### **I disciplinari operativi**

I rapporti tra l'Università e l'Azienda riguardo ai temi di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10 saranno regolamentati da appositi disciplinari operativi tesi alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività e alla individuazione dei rispettivi obblighi e competenze. I disciplinari saranno considerati parti integrali e sostanziali della presente convenzione e potranno essere approvati dalle competenti strutture organizzative dell'Università e dell'Azienda. Su esplicito accordo tra Università e Azienda specifici aspetti organizzativi nell'ambito dei suddetti disciplinari potranno essere concordati tramite scambio di corrispondenza.

### **ART. 12**

#### **Agevolazioni per i dipendenti dell'Azienda**

Eventuali richieste di estensione ai dipendenti dell'Azienda di agevolazioni riservate ai dipendenti universitari in merito alle iscrizioni all'Università, ai corsi di alta formazione universitaria e/o del Centro Linguistico di Ateneo saranno valutate in apposito e separato disciplinare.

### **CAPITOLO 3**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 13**

#### **Decorrenza e durata**

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico 2019-2020, e per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022 con possibilità di rinnovo per un uguale periodo. L'Università e l'Azienda potranno, comunque, di comune accordo e mediante comunicazioni

scritte, proporre modifiche al presente atto per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze. L'Università e l'Azienda potranno richiedere la disdetta della presente convenzione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

#### **ART. 14**

##### **Controversie**

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa. Qualora ciò non sia possibile, si farà ricorso ad un arbitro unico, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di Siena su istanza di una delle parti. L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità, nel rispetto degli interessi pubblici rispettivamente coinvolti.

#### **ART. 15**

##### **Sottoscrizione e imposta di bollo**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e art. 21 del Dlgs. 82/2005. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta in modo virtuale, da entrambe le Parti in parti uguali, dall'Università degli Studi di Siena che provvederà in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena del 27/08/2014 prot. N.31068/2014 .

#### **Articolo 16**

La presente convenzione, viene letta e approvata dalle Parti interessate,  
come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Il Rettore dell'Università

Degli Studi di Siena

Prof. Francesco Frati

Il Presidente dell'Azienda

Regionale DSU

Prof. Marco Moretti